



Corte I

A-6635/2018

Sentenza del 7 gennaio 2020

Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Raphaël Gani,
cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._____,
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

traffico di perfezionamento attivo proprio; termine.

Fatti:**A.**

La società A._____, con sede a X._____, è iscritta a registro di commercio a far tempo dal 5 febbraio 2015. Essa si prefigge quale scopo statutario lo « (...) ».

Il 25 agosto 2016 la A._____ ha ottenuto dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) l'autorizzazione n. 5557 ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di latte in polvere – e meglio, « Vollmilchpulver, sprühgetrocknet, mit Lecithin », numero di tariffa 0402.2119, per una quantità massima di 200'000 kg, in provenienza dall'Unione europea – valida fino al 31 agosto 2017. Per l'applicazione del suddetto regime doganale, detta autorizzazione esige che la riesportazione dei prodotti perfezionati intervenga entro 12 mesi dall'importazione del latte in polvere e che la relativa domanda di conteggio venga presentata alla DGD entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. L'autorizzazione precisa inoltre che, in caso d'inosservanza dei predetti termini, sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora.

B.

Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 21 agosto 2017, la A._____ ha dunque dichiarato l'importazione definitiva di 10'854 kg lordi /10'800 kg netti di latte in polvere (« Vollmilchpulver 26% sprühgetrocknet, zum Abfüllen in Kapseln Ausfuhrfrist 12 Monate seit der Einfuhr (...) », numero di tariffa 0402.2119) nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. 5557.

C.

Il 24 settembre 2018 la DGD ha informato per e-mail la A._____ – e meglio la signora B._____, persona responsabile della pratica – che l'autorizzazione n. 5557 risultava ancora aperta per 5'000.9 kg netti e che il termine per l'inoltro della relativa domanda di conteggio stava per scadere al 20 ottobre 2018:

« [...] Bewilligung Nr. 5557 ist noch ein Endbestand von 5'000.9 kg – Abrechnungsfrist 20.10.2018! [...] ».

A questa e-mail è seguita diversa corrispondenza tra le parti.

D.

Il 24 ottobre 2018 la A._____ – per il tramite della signora B._____ –

ha informato per e-mail la DGD che l'autorizzazione n. 5557 è stata da lei chiusa, come risultante dagli atti allegati.

In risposta, il 25 ottobre 2018 la DGD ha segnatamente indicato alla A. _____ che per l'autorizzazione n. 5557 il termine per il conteggio sarebbe scaduto il 20 ottobre 2018. Essa ha altresì precisato che il termine di riesportazione (e di conseguenza anche il termine per il conteggio) avrebbe potuto essere prorogato prima della scadenza conformemente al Regolamento R-10-70 cifra 9.3. Essa ha poi indicato che, una volta scaduti i termini, non potrebbero tuttavia più essere prorogati, sicché i tributi non riscossi all'importazione diventerebbero definitivamente esigibili. In tale contesto, ha altresì segnalato la possibilità di inoltrare ricorso contro la decisione d'imposizione.

E.

Con decisione d'imposizione del 1° novembre 2018, in assenza di una domanda di conteggio entro il termine del 20 ottobre 2018 per i rimanenti 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere dei 10'854 kg lordi / 10'800 kg netti importati il 24 settembre 2018, la DGD ha dunque proceduto nei confronti della A. _____ alla riscossione dei relativi tributi all'importazione per un importo totale di 35'332.75 franchi.

F.

Avverso la predetta decisione la A. _____ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) – per il tramite dei suoi due rappresentanti, tra cui la signora B. _____ – ha presentato ricorso 21 novembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone in sostanza l'annullamento. Di fatto, essa ha chiesto la restituzione del termine per inoltrare la domanda di conteggio, indicando che la signora B. _____ – persona responsabile della pratica – sarebbe stata impedita dall'inoltrarla per tempo a causa di problemi di salute imprevisti. Essa chiede dunque che venga tenuto conto delle correzioni da lei apportate in sede ricorsuale in rapporto all'autorizzazione n. 5557.

G.

Con risposta 16 gennaio 2019, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, ritenendo come non dati i presupposti alla base della restituzione del termine nel caso della società ricorrente.

H.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. In particolare, le decisioni emanate dalla DGD in materia traffico di perfezionamento attivo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia doganale – quanto precede vale altresì per le procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura, benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA (cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del 16 luglio 2018 consid. 1.2 e 3 con rinvii).

1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento posticipato dei tributi all'importazione. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio

del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Le istruzioni dell'Amministrazione federale (come le informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell'ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l'interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 III 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-4625/2018 del 25 luglio 2019 consid. 3.2; A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6).

3.

In concreto, si pone la questione a sapere se la ricorrente può essere posta a beneficio del regime del traffico di perfezionamento attivo proprio in rapporto ai rimanenti 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere dei 10'854 kg lordi / 10'800 kg netti importati il 21 agosto 2018, così come da lei postulato nel suo gravame 21 novembre 2018. In tale contesto, si tratta soprattutto di stabilire se alla ricorrente può essere o meno concessa la restituzione del termine per l'inoltro della domanda di conteggio, scaduto il 20 ottobre 2018.

In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.5 segg. del presente giudizio), il Tribunale richiamerà innanzitutto i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1 – 3.4 del presente giudizio).

3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci soggiacciono altresì all'IVA all'importazione (cfr. art. 50 segg. della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD; art. 53 LIVA). L'importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1 LD).

3.2

3.2.1 Per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, l'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale nell'ambito del regime del traffico di perfezionamento attivo, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga (cfr. art. 12 cpv. 1 LD). Dette merci sono esenti dall'IVA all'importazione (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. i LIVA; cfr. sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.1; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.1; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.1).

3.2.2 L'applicazione del regime del traffico di perfezionamento attivo è soggetta all'autorizzazione dell'AFD (cfr. art. 59 cpv. 2 LD). Il rilascio dell'autorizzazione alla persona interessata presuppone l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 165 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). In virtù dell'art. 59 cpv. 2 LD, detta autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo. In tale senso, l'art. 166 lett. h OD prevede espressamente che l'autorizzazione contiene in particolare l'indicazione degli « oneri, segnatamente termini per l'esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali ». L'osservanza dei suddetti presupposti fissati dall'AFD è la condizione primaria per la conclusione regolare del regime del traffico di perfezionamento attivo e la

conseguente franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.2; A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2; IVO GUT, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG], n. 4 ad art. 59 LD).

Con il rilascio dell'autorizzazione viene confermata l'applicabilità del regime del traffico di perfezionamento attivo (cfr. art. 59 cpv. 2 LD in combinato disposto con l'art. 166 lett. a OD). Di regola, nel regime del perfezionamento attivo sono determinati i tributi all'importazione nel cosiddetto regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LD in combinato disposto con l'art. 167 OD). Ciò significa che la riscossione dei tributi all'importazione viene sospesa in maniera condizionale (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.2; A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).

Qualora la decisione tramite la quale è stata concessa l'autorizzazione (la cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») non venga impugnata, la stessa cresce formalmente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). In tal caso, si considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri e il conseguente obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative al contenuto dell'autorizzazione, segnatamente la contestazione degli oneri posti da quest'ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando ricorso contro l'autorizzazione stessa; successivamente dette censure non possono infatti più essere sollevate con successo nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi d'entrata e vanno pertanto respinte (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, con la crescita in giudicato formale dell'autorizzazione, pure le censure relative alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinanze su cui si fonda l'autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).

3.2.3 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell'autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell'autorizzazione (cfr. art. 168 cpv. 1 OD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3; sentenza del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.3). Giusta l'art. 168 cpv. 2 OD, all'organo di sorveglianza designato nell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione deve adempiere ai seguenti tre oneri:

- a) inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale;
- b) provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d'equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e
- c) comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.

La dichiarazione doganale per l'esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi ai sensi dell'art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipartimento federale delle finanze [DFF] concernente il traffico di perfezionamento [RS 631.016]; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3; sentenza del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.3).

3.2.4 In caso di mancato ossequio degli oneri posti dall'autorizzazione e dall'art. 168 cpv. 2 OD, il regime del perfezionamento attivo viene considerato come non regolarmente concluso. In tal caso, i tributi doganali all'importazione, sino ad allora sospesi, diventano esigibili (cfr. art. 59 cpv. 4 LD). Ciò non si applica tuttavia se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato (cfr. art. 59 cpv. 4 LD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.4; A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.4; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.4; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.4; GUT, in: Handkommentar ZG, n. 7 ad art. 59 LD).

3.2.5 In tale ambito, nello specifico lo scrivente Tribunale rileva il riferimento da parte dell'autorità inferiore nella propria risposta 16 gennaio 2019 alla prassi amministrativa dell'AFD relativa alla proroga dei termini, così come contenuta alla cifra 9.3 del Regolamento R 10-70 – la cui data non viene tuttavia da lei precisata – concernente il perfezionamento attivo. Ora, più concretamente, secondo la versione attualmente reperibile e in vigore

dal 1° settembre 2019, la cifra 9.3 del suddetto Regolamento R 10-70 prevede espressamente la possibilità per l'amministrato di ottenere una proroga del termine d'esportazione, sulla base di una domanda scritta, motivata e presentata entro il termine d'esportazione alla DGD (cfr. < <https://www.ezv.admin.ch> > Documentazione > Regolamenti > R-10 Procedure doganali > R-10-70 Perfezionamento attivo>, consultato il 03.12.2019). In caso di mancato ossequio delle condizioni alla sua base, la DGD non concede alcuna proroga del termine.

3.3 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2). In particolare, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'onere di selezionare il regime doganale corretto applicabile ad una determinata merce e di dichiararla per tale regime (cfr. art. 47 cpv. 1 LD). Tra i vari regimi doganali figura ad esempio il regime del perfezionamento attivo (cfr. art. 47 cpv. 2 lett. e LD; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3).

In tale contesto, la dichiarazione doganale, quale base dell'imposizione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l'art. 25 LD), ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; BARBARA SCHMID, in: Handkommentar ZG, n. 1 ad art. 18 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2). In presenza di un'importazione, a difetto di disposizioni specifiche al riguar-

do in materia IVA, la dichiarazione doganale funge altresì da base dell'imposizione all'IVA (cfr. art. 50 LIVA, sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.3; A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3).

3.4 In merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza, la legislazione doganale non contiene alcuna disposizione. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz*, 2^a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal rinvio dell'art. 116 cpv. 4 LD, in quanto conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.; [tra le tante] sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.4; A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG]*, 2008, n. 2 ad art. 24 PA).

La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.4; C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.136 segg., n. 2.139).

3.5

3.5.1 Nel caso concreto, con decisione 25 agosto 2016 della DGD, la ricorrente è stata messa a beneficio dell'autorizzazione n. 5557 ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione

secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di latte in polvere, e meglio, « Vollmilchpulver, sprühgetrocknet, mit Lecithin », numero di tariffa 0402.2119, per una quantità massima di 200'000 kg, in provenienza dall'Unione europea (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD], in particolare rubriche 1, 2, 4 e 6). Per quanto concerne la validità dell'autorizzazione, alla rubrica 3 della succitata autorizzazione il termine per l'importazione è stato fissato al 31 agosto 2017, quello per l'esportazione a 12 mesi dall'importazione interessata e quello per il conteggio a 60 giorni. Alla rubrica 11 denominata « Ein- und Ausfuhrzollanmeldung » è precisato che:

« [...] Die Ein- und Ausfuhrzollanmeldung muss in der im Informationsblatt "aktive Veredelung Veranlagung Nichterhebung Rückerstattung" (Form. 47.81) vorgeschriebenen Form erfolgen [...] ».

Alla rubrica 12 denominata « Weitere Auflagen », rilevante per il presente caso è la precisazione secondo cui:

« [...] Über Eingang, Veredelung und Ausgang ist eine genaue Kontrolle zu führen. Die Frist für die Ausfuhr der Veredelungserzeugnisse beträgt 12 Monate seit der Verbringung der Ware gemäss Rubrik 4 ins Zollgebiet. Der Abrechnungsantrag (Formular 47.92) ist der überwachenden Stelle innert 60 Tagen nach Ablauf der Ausfuhrfrist einzureichen. Wird eine dieser Fristen versäumt, werden die Abgaben zuzüglich Verzugszinsen fällig [...] ».

Alla rubrica 16 sono poi chiaramente indicate le basi giuridiche su cui si fonda la presente autorizzazione.

3.5.2 Come già precisato dal Tribunale in precedenza, detta autorizzazione si presenta come una decisione impugnabile con ricorso (« Bewilligungsverfügung »; cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Essa precisa in che forma devono intervenire le dichiarazioni doganali all'importazione e all'esportazione, nonché i termini per la riesportazione della merce importata in applicazione del regime di perfezionamento attivo e per la presentazione del relativo conteggio. In particolare, detta autorizzazione informa il suo titolare che la domanda di conteggio deve essere presentata all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione e che in caso contrario i tributi d'entrata con i relativi interessi di mora diventano esigibili, ciò conformemente all'art. 59 cpv. 4 LD in combinato disposto con l'art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2 e 3.3.5; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.5.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.1). Essa è provvista dei mezzi d'impugnazione, ove è precisato che la stessa è soggetta a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

3.5.3 La ricorrente non ha impugnato detta decisione 25 agosto 2016, sicché la stessa è formalmente cresciuta in giudicato insieme alle condizioni ivi indicate. Detto in altri termini, si deve considerare che non impugnandola, la ricorrente non solo ha accettato gli oneri fissati dall'autorizzazione, ma si è anche presa l'impegno di rispettarli (cfr. sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.5.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.2).

3.6

3.6.1 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che, con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 21 agosto 2017, la ricorrente ha dichiarato l'importazione definitiva di 10'854 kg lordi / 10'800 kg netti di latte in polvere (« Vollmilchpulver 26% sprühgetrocknet, zum Abfüllen in Kapseln Ausfuhrfrist 12 Monate seit der Einfuhr (...) », numero di tariffa 0402.2119) nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. 5557 (cfr. atto n. 2 dell'inc. DGD). Tenuto conto dei termini fissati dall'autorizzazione n. 5557 (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD), per detta importazione il termine di 12 mesi per la riesportazione scadeva il 21 agosto 2018 e quello di 60 giorni dalla riesportazione per l'inoltro della domanda di conteggio – tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie ai sensi dell'art. 22a cpv. 1 lett. b PA – il 20 ottobre 2018 (cfr. parimenti DTF 143 II 646 consid. 3.3.7; sentenza del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.6.1).

3.6.2 Dagli atti dell'incarto risulta altresì che in data 24 settembre 2018 l'AFD ha informato la ricorrente circa il fatto che l'autorizzazione n. 5557 risultava ancora aperta per un quantitativo di 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere. In quell'occasione, l'AFD ha reso in particolare attenta la ricorrente in merito all'imminente scadenza del termine di conteggio, specificando che lo stesso scadeva il 20 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4 dell'inc. DGD). In tale frangente, il Tribunale rileva che, a quel momento – e neppure successivamente nell'ambito della decisione impugnata o della presente procedura di ricorso – l'AFD non ha per contro sollevato alcuna censura circa la riesportazione del suddetto quantitativo di 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere, la stessa essendosi sempre riferita unicamente al rispetto del termine per la presentazione del conteggio.

3.6.3 Ciò posto, dagli atti dell'incarto non risulta tuttavia che la ricorrente abbia inoltrato la propria domanda di conteggio nel rispetto del termine di 60 giorni – in concreto, come visto poc'anzi, scadente il 20 ottobre 2018 – posto dall'autorizzazione n. 5557. Di fatto, la ricorrente ha inoltrato per e-mail la propria domanda di conteggio in data 24 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4c

dell'inc. DGD), ovvero tardivamente, così come giustamente segnalato in risposta per e-mail dall'autorità inferiore il 25 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4d dell'inc. DGD).

Ora, in tale contesto, con ricorso 21 novembre 2018 la ricorrente postula dinanzi al Tribunale la restituzione del termine per l'inoltro del conteggio e la presa in considerazione delle correzioni da essa inoltrate il 24 ottobre 2019 all'autorità inferiore e rinnovate in sede ricorsuale, censurando che la signora B._____, persona responsabile della pratica (di seguito: persona responsabile), sarebbe stata impedita dall'inoltrare per tempo il conteggio a causa di problemi di salute imprevisti, così come risultante dai documenti medici di cui ai docc. A e A1.

3.6.4 Al riguardo, il Tribunale rivela quanto segue. Come visto, in data 24 settembre 2018, la ricorrente è stata resa attenta dall'autorità inferiore dell'imminente scadenza del termine di conteggio al 20 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4 dell'inc. DGD; consid. 3.6.2 del presente giudizio). Secondo i documenti medici prodotti dalla ricorrente in sede ricorsuale, e meglio la relazione clinica di dimissione del 28 settembre 2018, risulta che la persona responsabile della pratica è stata ospedalizzata dal 27 settembre 2018 al 28 settembre 2018 per un intervento per la « [...] *[r]ottura degenerativa del menisco laterale in ginocchio sx valgo* [...] » (cfr. doc. A1 allegato al ricorso 21 novembre 2018). In ragione di detto intervento, detta persona è stata messa a riposo dal medico chirurgo al 100% fino al 14 ottobre 2018 (cfr. doc. A allegato al ricorso 21 novembre 2018). Ne discende che al suo rientro, essa disponeva ancora di almeno sei giorni per inoltrare tempestivamente la domanda di conteggio. Peraltro, visto il motivo medico per cui la persona responsabile ha dovuto assentarsi dal lavoro, la stessa – una volta dimessa dall'ospedale – avrebbe anche potuto delegare le urgenze ad un terzo all'interno della società ricorrente. In tali circostanze, il Tribunale non intravede alcun valido motivo giustificativo permettente di ritenere che di fatto la società ricorrente sarebbe stata impedita dall'ossequiare il termine di presentazione del conteggio, la stessa – come visto – avendo ancora avuto a sua disposizione il tempo necessario (sei giorni) per organizzarsi diversamente al suo interno, rispettivamente manifestarsi presso l'autorità inferiore e, se del caso, chiedere ragguagli in merito alla procedura da seguire (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).

Come visto, nella propria risposta l'autorità inferiore ha segnalato che la ricorrente avrebbe potuto chiedere altresì una proroga del termine sulla base della cifra 9.3 del Regolamento R 10-70, senza tuttavia precisare né la data del predetto Regolamento, né a quale termine essa si stia di fatto

riferendo. Ora, dall'esame della versione attualmente reperibile e in vigore dal 1° settembre 2019 del Regolamento R 10-70, il Tribunale osserva come la cifra 9.3 si riferisca invero unicamente alla proroga del termine d'esportazione e non del termine per la presentazione del conteggio (cfr. consid. 3.2.5 del presente giudizio), qui litigioso. In tale contesto, andrebbe dunque verificato se pure la cifra 9.3 della versione precedente del Regolamento R 10-70 – ammesso e concesso che ve ne sia una, questione che andrebbe appurata presso l'autorità inferiore – in vigore al momento dei fatti qui litigiosi, prevedeva unicamente la proroga del termine d'esportazione. In ogni caso, tale punto meriterebbe di essere chiarito dall'AFD nella propria prassi. Sennonché, dal momento che la ricorrente non ha comunque inoltrato una domanda di proroga del termine in tal senso, in concreto detta questione può rimanere aperta, non essendo qui determinante ai fini del giudizio.

In definitiva, la domanda di restituzione del termine va pertanto qui respinta. Di riflesso, il Tribunale non può che considerare la domanda di conteggio del 24 ottobre 2018, rispettivamente quella allegata al ricorso 21 novembre 2018, come tardiva.

3.7 Visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che la ricorrente non ha rispettato il termine per la presentazione della domanda di conteggio posto dall'autorizzazione n. 5557 del 25 agosto 2016 – condizione alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale – e non può pertanto beneficiare del regime del traffico di perfezionamento attivo in rapporto all'importazione definitiva dei rimanenti 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere dei 10'854 kg lordi / 10'800 kg netti importati il 21 agosto 2018. In tale situazione, è dunque a giusta ragione che al riguardo l'autorità inferiore ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi all'importazione di 35'332.75 franchi conformemente a quanto indicato alla rubrica 12 dell'autorizzazione n. 5557 (cfr. consid. 3.2.4 e 3.5.1 del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso integralmente respinto.

4.

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 3'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono

poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 3'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.

3.

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard

Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: